

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/TFN – Sezione Tesseramenti  
(2016/2017)  
(Motivi delle decisioni del C.U. 1/TFN – riunione del 26.7.2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno mercoledì 26 luglio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

### I° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata, *Presidente*; Avv. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, *Vice Presidenti*; avv. Stefano Persichelli, avv. Filippo Crocè; *Componenti*; Sig. Claudio Cresta, *Segretario* con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari, della sig.ra Paola Anzellotti e del dott. Salvatore Floriddia.

- 1) Reclamo 048 - COZZOLINO SALVATORE/A.S.D. SCAFATESE CALCIO  
(ricorso avverso provvedimento di diniego svincolo per accordo)

Con ricorso del 5 giugno 2017 il sig. Salvatore Cozzolino, nato a Torre del Greco (NA) il 31/07/1995, ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rigetto, reso in data 10/05/2017, dal CR Campania Ufficio Tesseramenti, della richiesta di svincolo per accordo ex art.108 NOIF dalla società A.S.D. Scafatese Calcio 1922. Invero il ricorrente afferma che in data 07/10/2016 sottoscriveva il modulo federale di svincolo con la società A.S.D. Scafatese Calcio 1922 e che in pari data avrebbe provveduto all'invio del detto modulo a mezzo raccomandata che sarebbe stata recapitata al Comitato competente in data 10/10/2016. Successivamente in data 10/05/2017 il CR Campania comunicava il rigetto della istanza atteso che il modulo federale di svincolo sarebbe stato depositato, presso il Comitato competente, oltre il termine di gg venti (ex art.108 NOIF) dalla sua sottoscrizione. Il ricorrente pone a fondamento due motivi la tempestività della deposito atteso l'invio nel termine di cui all'art.108 N.O.I.F..

Risulta instaurato regolarmente il contraddittorio.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. I documenti prodotti (riscontrati anche dal Comitato competente e non contestati) hanno effettivamente provato che l'invio della raccomandata dei moduli federali è avvenuta nel termine di gg 20 (l'accordo è stato sottoscritto in data 07/10/2016 e l'invio della missiva è stato effettuato in pari data) e che comunque l'atto risulta depositato presso il CR Campania in data 10/10/2016. Orbene ed indipendentemente dall'invio, è provato che il deposito è stato comunque effettuato nel maggiore termine (30/06/2017) previsto dalle circolari federali e come espressamente riportato nel modulo federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il ricorso presentato dal calciatore Cozzolino Salvatore e per l'effetto lo dichiara svincolato dalla società A.S.D. Scafatese Calcio a far data dal 1° luglio 2017.

Ordina restituirsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata, *Presidente*; Avv. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, *Vice Presidenti*; avv. Filippo Crocè; avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, *Componenti*; Sig. Claudio Cresta, *Segretario* con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari della sig.ra Paola Anzellotti e del dott. Salvatore Floriddia.

### 2) Reclamo 049 - VETRONE NICOLA/U.S.D. CENTRO STORICO AVELLINO (ricorso avverso provvedimento di diniego svincolo per accordo)

Con ricorso del 5 giugno 2017 il sig. Nicola Ventrone ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rigetto, reso in data 10 maggio 2017, dal C.R. Campania Ufficio Tesseramenti, della richiesta di svincolo per accordo ex art.108 N.O.I.F.. Invero il ricorrente afferma che in data 19.11.2016 sottoscriveva il modulo federale di svincolo con la società U.S.D. Centro Storico Avellino e che in data 7.12.2016 avrebbe provveduto all'invio del detto modulo a mezzo raccomandata che sarebbe stata recapitata al Comitato competente in data 13.12.2016. Successivamente in data 10 maggio 2017 il C.R. Campania comunicava il rigetto dell'istanza atteso che il modulo federale di svincolo sarebbe stato depositato, presso il Comitato competente, oltre il termine di gg. venti (ex art.108 N.O.IF) dalla sua sottoscrizione. Il ricorrente pone a fondamento due motivi la tempestività del deposito atteso l'invio nel termine di cui all'art.108 N.O.IF. ed in via ulteriore insiste nella tempestività atteso il deposito nel termine più lungo del 30.6.2017 (come previsto dai moduli federali).

Risulta instaurato regolarmente il contraddittorio.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

I documenti prodotti (riscontrati anche dal Comitato competente e non contestati) hanno effettivamente provato che l'invio della raccomandata dei moduli federali è avvenuta nel termine di gg. 20 (l'accordo è stato sottoscritto in data 19.11.2016 e l'invio della missiva è stato effettuato in data 7.12.2016) e che comunque l'atto risulta depositato presso il C.R. Campania in data 13.12.2016. Orbene ed indipendentemente dall'invio è provato che il deposito è stato comunque effettuato nel maggiore termine (30 giugno 2017) previsto dalle circolari federali e come espressamente riportato nel modulo federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il ricorso presentato dal calciatore Vetrone Nicola e per l'effetto lo dichiara svincolato dalla società U.S.D. Centro Storico Avellino a far data dal 1° luglio 2017.

Ordina restituirsi la tassa.

Il Presidente del TFN Sez. Tesseramenti  
Avv. Andrea Annunziata

Publicato in Roma, il 4 settembre 2017

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Carlo Tavecchio